

Le seguenti condizioni contrattuali disciplinano i rapporti in essere tra il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO e DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

Le condizioni generali sono parte integrante di tutti i contratti di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas e servizi ambientali. Delle presenti condizioni fanno parte integrante le premesse e le definizioni.

In seguito DOLOMITI ENERGIA S.p.A. sarà denominato "FORNITORE" e il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO "CLIENTE". In caso di riferimento congiunto, il FORNITORE ed il CLIENTE saranno denominati "PARTI" e singolarmente "PARTE".

Art. 1.1. - Proposta e Conclusione del Contratto - Diritto di ripensamento

- 1) Il CLIENTE richiede al FORNITORE la conclusione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o Servizi mediante la sottoscrizione della PROPOSTA DI CONTRATTO.
- 2) Il CLIENTE ha facoltà di effettuare la PROPOSTA DI CONTRATTO anche attraverso supporto telematico.
- 3) Salvo patto contrario, la PROPOSTA DI CONTRATTO del CLIENTE viene valutata dal FORNITORE, in relazione alle caratteristiche del proponente.
- 4) Qualora ricorrano i presupposti per l'accettazione, il FORNITORE provvederà a notificare il CLIENTE dell'avvenuta conclusione del CONTRATTO che diverrà efficace (i) dalla data di ricezione da parte del CLIENTE del documento e/o della comunicazione di attivazione; oppure (ii) dal momento in cui il FORNITORE avrà posto in essere un comportamento concludente nei confronti del CLIENTE.
- 5) La conclusione del CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto contrattuale.
- 6) Qualora la proposta di CONTRATTO sia sottoscritta dal CLIENTE in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE, il CLIENTE può recedere dal CONTRATTO senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del CONTRATTO.

Art. 1.2. - Forza Maggiore

- 1) Il FORNITORE non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento del CONTRATTO dovuta a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.
- 2) Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:

- leggi, regolamenti o disposizioni di enti che esercitano una forma di controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO;
- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle PARTI.

- 3) Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, la stessa ne darà comunicazione all'altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.

Art. 1.3. - Qualità dei Servizi - Limitazione Responsabilità Fornitore

1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE accetta che il servizio di assistenza alla fornitura e, in generale, i servizi oggetto del CONTRATTO siano erogati dal FORNITORE con le modalità tecniche che lo stesso, a suo insindacabile giudizio, ritiene più idonee ed opportune.

- 2) Il FORNITORE si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente CONTRATTO, l'esecuzione della propria prestazione ad operatori da esso autorizzati.
- 3) Il FORNITORE declina ogni responsabilità per danni subiti dal CLIENTE qualora questi utilizzi in modo erroneo i servizi e/o gli apparati resi disponibili dal FORNITORE e/o non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente rese dal FORNITORE.

Art. 1.4. - Riservatezza

1) Durante il periodo di durata del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgate o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente CONTRATTO.

2) E in ogni caso facoltà del FORNITORE menzionare il CLIENTE, l'area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera nella pubblicità e/o a fini promozionali.

3) Il CLIENTE potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia elettrica è effettuata dal FORNITORE, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

Art. 1.5 - Comunicazioni - Reclami - Servizio Conciliazione

- 1) Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura) all'indirizzo DOLOMITI ENERGIA S.p.A., Via Fersina n. 23, 38123 - Trento oppure via email all'indirizzo reclami@dolomitienergia.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it.
- 2) Il CLIENTE dovrà comunicare per iscritto al FORNITORE entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto Di Prelievo (PDP).
- 3) Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dell'indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.
- 4) In ogni caso e in ogni momento il CLIENTE può inviare al FORNITORE un reclamo per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura), anche mediante il modulo predisposto dal FORNITORE stesso e reperibile sul sito www.dolomitienergia.it. Il reclamo andrà inoltrato: all'indirizzo Dolomiti Energia S.p.A. Via Fersina n. 23 - 38123 Trento oppure via email all'indirizzo reclami@dolomitienergia.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it.
- 5) Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per i detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al DISTRIBUTORE LOCALE. In tal caso il DISTRIBUTORE LOCALE è tenuto a rispondere al CLIENTE entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla richiesta.
- 6) Nel rispetto delle previsioni dell'art. 40 del TIQV (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, allegato "A" alla delibera ARG/COM 164/08 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [di seguito "ARERA"], il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it) entro il 30 giugno di ogni anno il FORNITORE renderà disponibili al CLIENTE tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.
- 7) Qualora il CLIENTE abbia presentato reclamo al FORNITORE e abbia ricevuto una risposta ritenuta dal CLIENTE insoddisfacente o non abbia ricevuto risposta decorsi 50 (cinquanta) giorni dalla presentazione del reclamo, il CLIENTE, nel termine di un anno dalla data di presentazione del reclamo stesso, potrà proporre un'istanza di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA, di cui alla Delibera 21 giugno 2012 n. 260/2012/E/COM dell'ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it. Il Servizio Conciliazione dell'ARERA è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione delle controversie insorte con il FORNITORE, facendo incontrare le parti via web o in call conference

alla presenza di un soggetto conciliatore che opera al fine di tentare di risolvere bonariamente la controversia ed evitare l'instaurarsi di un giudizio contenzioso; la procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione è disciplinata dalla delibera 209/2016/E/COM e successive modifiche e integrazioni (cd. TICO, Testo Integrato Conciliazione, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it), emanata in attuazione dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della Legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo).

Il CLIENTE potrà attivare la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line del sito internet www.conciliazione.net.

Il CLIENTE può attivare il Servizio Conciliazione qualora risulti connesso in bassa tensione e/o media tensione.

Il CLIENTE non può attivare il Servizio Conciliazione qualora:

- abbia già attivato il Servizio Conciliazione per la stessa controversia;
- abbia già concluso una procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione;

Il Servizio Conciliazione abbia archiviato una domanda del CLIENTE per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro fissato per la conciliazione.

L'esecuzione del tentativo di conciliazione è condizione obbligatoria di procedibilità per il successivo accesso alla giustizia ordinaria. Qualora il cliente non intenda avvalersi del Servizio Conciliazione dell'ARERA per esprire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie, potrà rivolgersi ad uno degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetti "ADR" Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'elenco dell'ARERA, disponibile al link "elenco ADR dell'Autorità" sul sito internet www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione sono disponibili sul sito internet www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.

Art. 1.6. - Cessione del Contratto

- 1) Il CLIENTE autorizza sin d'ora il FORNITORE a cedere a terzi il presente CONTRATTO ed i conseguenti pesi, oneri e frutti di qualsiasi natura connessi all'esecuzione o da essa derivanti.
- 2) È consentita fin d'ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società operante sul mercato della vendita di energia elettrica appartenente al medesimo gruppo societario del FORNITORE, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del CLIENTE. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.
- 3) Il CLIENTE non può cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso del FORNITORE. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al FORNITORE.
- 4) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al CLIENTE cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.

Art. 1.7. - Rinvio Normativo

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle delibere dell'ARERA e alle norme del codice civile, dove applicabili.

Art. 1.8. - Registrazione

1) Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente CONTRATTO sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente CONTRATTO sarà registrato a tassa fissa e in caso d'uso.

Art. 1.9. - Elezione di domicilio e Foro Competente - Informativa rispetto ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

1) Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO: (i) quanto al FORNITORE presso la propria sede legale; (ii) quanto al CLIENTE presso l'indirizzo indicato nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per tutte le controversie fra il FORNITORE e il CLIENTE che rivesta la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato "Codice del Consumo" sarà esclusivamente competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

2) Il FORNITORE informa il CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato "Codice del Consumo") che in attuazione dell'art. 141 del Codice del Consumo è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR, accessibile all'indirizzo internet <http://ec.europa.eu/consumers/odr>) attraverso la quale il CLIENTE potrà consultare l'elenco degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on line della controversia in cui sia coinvolto.

Art. 1.10. - Durata e Decorrenza Contrattuale - Condizioni per l'esecuzione

- 1) La durata del presente CONTRATTO è indeterminata, fatto salvo una diversa durata stabilita negli allegati Tecnico-Economici (FE, F, FA, F), con efficacia a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata dal FORNITORE al CLIENTE. L'esecuzione del CONTRATTO avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il DISTRIBUTORE LOCALE (che dipende, ad esempio, dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale il FORNITORE si impegnerà a contattare il CLIENTE affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura.
- 2) La decorrenza della fornitura per ciascun PDP si intenderà differita alla prima data utile successiva, che verrà comunicata dal FORNITORE, qualora la data prevista all'art. 1.10.1 non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto e/o di distribuzione dell'energia elettrica oppure non fosse compatibile con i termini temporali del contratto che il CLIENTE ha in essere con il precedente FORNITORE.
- 3) Il FORNITORE, si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non formalizzare la conclusione del CONTRATTO con comportamento concludente, quando per ragioni tecniche, economiche e/o commerciali, a suo insindacabile giudizio, non sussistono i requisiti per dare seguito all'erogazione di energia elettrica o dei servizi DOLOMITI ENERGIA S.p.A..
- 4) Le PARTI convengono che l'esecuzione del CONTRATTO è in ogni caso condizionata, nell'esclusivo interesse del FORNITORE:
 - all'inesistenza di precedenti morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE o di altre società riconducibili al Gruppo Dolomiti Energia;
 - alla positiva verifica da parte del FORNITORE della situazione creditizia

del CLIENTE e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) e del possesso dei requisiti previsti dalle CTE:

- all'attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio);
 - al possesso dei requisiti di accesso alle reti di trasporto e distribuzione a cui il CLIENTE è allacciato;
 - al fatto che il CLIENTE, ai sensi dell'articolo 10.3 dell'allegato "A" alla delibera ARG/elt 04/08 dell'ARERA, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it, non risulti al momento della richiesta di switching: a) sospeso per morosità; b) oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera n.ARG/elt 219/10 dell'ARERA il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it.
 - 5) Dell'attivazione della fornitura il FORNITORE darà comunicazione al CLIENTE, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ARERA.
 - 6) Qualora il CONTRATTO sia stato concluso da un CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (come definito dal Codice del Consumo - D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o attraverso forme di comunicazione a distanza, l'attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del CLIENTE, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al CLIENTE. Qualora il CLIENTE richieda l'attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.
 - 7) In caso di fornitura e/o fornitura relative ad una pluralità di PDP, qualora le condizioni citate al precedente punto 1.10.4 si verificassero solo per una parte degli stessi, il FORNITORE si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi.
 - 8) Qualora, nonostante quanto sopra, il CONTRATTO non possa avere esecuzione per causa non imputabile al FORNITORE, il CONTRATTO si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti.
 - 9) Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 6.3 TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione dell'ARERA di data 29 maggio 2015, 258/2015/R/COM, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it), l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento, a semplice richiesta di quest'ultimo, le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching: i) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; iii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Qualora, a seguito delle informazioni ricevute dall'impresa di distribuzione, l'utente del trasporto e del dispacciamento che abbia presentato richiesta di switching eserciti la facoltà di cui al comma 6.3 TIMOE (Testo integrato morosità elettrica approvato con deliberazione dell'ARERA di data 29 maggio 2015, 258/2015/R/COM, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it), non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
 - 10) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 81, comma 81.3 e 81.4, del TIQE (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, allegato "A" alla delibera n. 646/2015/REE dell'ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it) ciascun cliente finale avente diritto alla salvaguardia può chiedere all'esercente la salvaguardia l'attivazione della procedura di switching secondo quanto previsto al Titolo II dell'allegato D della deliberazione 487/2015/Reel dell'ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it.
- Ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia, i contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto relativi ai clienti finali del servizio sono distinti dai contratti relativi ai clienti finali eventualmente serviti nel mercato libero dall'esercente o dai soggetti mandatari del medesimo.

Art. 1.11. - Recesso - Clausola risolutiva espressa - Condizione risolutiva - Manleva

- 1) Il CLIENTE finale domestico in regime di tutela o non in regime di tutela, alimentato in bassa tensione può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cambiare fornitore in qualsiasi momento con un preavviso di 1 (un) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso, con comunicazione da inviarsi al FORNITORE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. La comunicazione di recesso deve contenere quale indicazione della causa di recesso la frase "per cambio fornitore". La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest'ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del CLIENTE attraverso l'invio al FORNITORE, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l'esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal CLIENTE finale.
- 2) Il CLIENTE può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cessione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con termine di preavviso di 1 (un) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.
- 3) Il FORNITORE può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, anche in relazione ad uno o più PDP determinati, con un preavviso di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, inviando una comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
- 4) Il FORNITORE avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata al CLIENTE, qualora si verifichi, in relazione alla posizione del CLIENTE, anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a- inizio di una azione esecutiva a carico del CLIENTE o di un procedimento per la messa in liquidazione;
 - b- interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
 - c- istanza od inizio di una procedura concorsuale;
 - d- insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti;
 - e- non sussistenza dei requisiti previsti dal CONTRATTO;
 - f- inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora;
 - g- cessione del contratto a terzi da parte del CLIENTE in violazione dell'art. 1.6;
 - h- ritardo del pagamento superiore a 30 (trenta) giorni, anche di una singola fattura;
 - i- modifica delle condizioni patrimoniali del CLIENTE che ne possano inficiare l'affidabilità;
 - l- sottoscrizione a TERZI, da parte del CLIENTE, di mandato analogo a quello conferito al FORNITORE;
 - m- prelievo fraudolento dell'energia elettrica a danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del trasportatore.
- 5) Nell'ipotesi in cui il FORNITORE non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell'energia, il CONTRATTO fra il

FORNITORE ed il CLIENTE si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato "A" alla delibera AERA di data 29 maggio 2015 n.258/2015/R/com), il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it si risolve il contratto fra l'utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Ai verificarsi di tale ipotesi: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'articolo 5 della deliberazione ARG/elet 42/08 dell'ARERA (il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it) che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.

6) Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il CLIENTE si obbliga a tenere indenne il FORNITORE da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell'accordo al medesimo CLIENTE imputabile.

Art. 1.12. - Clausola penale

1) Qualora il CLIENTE, che non abbia la qualità di consumatore, non rispetti i termini di preavviso indicati negli articoli 1.11.1 e 1.11.2., sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE a titolo di penale, un importo corrispondente al valore totale di un mese medio di fornitura (consumo annuo diviso dodici o consumo annuo ricostruito sul minor periodo di durata del rapporto), fermo il diritto del FORNITORE di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore. Resta inoltre inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati al CLIENTE, in aggiunta alla penale di cui al presente articolo.

Art. 1.13. - Oneri Fiscali, Accise e Adempimenti Fiscali

1) Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'autorità competente, al CONTRATTO, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del CLIENTE, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.

2) Le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica a carico del CLIENTE, saranno espresse in fattura in voce separata.

3) L'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata dal FORNITORE, sulla base di un'opposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE, riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito qui di seguito. In mancanza di diversa comunicazione del CLIENTE, il FORNITORE considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PDP, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di energia elettrica tra le PARTI, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le PARTI, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

Il CLIENTE assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal CLIENTE stesso consegnate al FORNITORE. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE al FORNITORE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria.

Sarà cura del CLIENTE fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal FORNITORE all'Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria.

4) Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del CLIENTE secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.

5) Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa espressa dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

6) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell'Erario derivante da un diverso impiego dell'energia elettrica fornita rispetto a quanto dichiarato nel contratto.

7) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell'ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo n°52/2004, non comporta nessun onere per il CLIENTE.

Art. 1.14. - Pagamento Corrispettivi - Modalità di pagamento - Rateizzazione - Tasso di Mora applicabile in caso di ritardo nei pagamenti

1) Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato in fattura e dovrà avvenire con le modalità indicate negli allegati Tecnico - Economici (FE_F e FA_F).

2) Le fatture saranno recapitate nel luogo di fornitura o presso il diverso indirizzo indicato dal CLIENTE, recando indicazione dei termini di pagamento stabiliti in conformità a quanto previsto nell'allegato Tecnico-Economico FE_F, che sono da intendersi come tassativi. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire tramite procedura di domiciliazione bancaria o postale. Qualora entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione il CLIENTE non attivi la modalità di pagamento prescritta nell'allegato Tecnico-Economico FE_F come condizione per l'accesso a determinate offerte commerciali, il FORNITORE avrà facoltà di comunicare al CLIENTE la riscontrata carenza dei requisiti previsti per poter usufruire dell'offerta ed applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche di fornitura prescritte per la specifica tipologia di CLIENTE dell'Autorità, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.

3) Il CLIENTE avente i requisiti per accedere alla maggior tutela avrà la facoltà di richiedere al FORNITORE la rateizzazione delle somme dovute per la fornitura di energia elettrica secondo le modalità e i criteri previsti all'art. 13-bis del TIV (Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07) approvato con deliberazione dell'ARERA del 9 luglio 2012, n. 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.arera.it.

4) In caso di ritardo pagamento delle fatture, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, il FORNITORE si riserva di applicare gli interessi di mora, che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento, che le parti convenzionalmente convengono di determinare in misura pari agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n.231/2002, impregiudicato il diritto del FORNITORE

d'ottenere il risarcimento del maggior danno patito in conseguenza dell'inadempimento del CLIENTE. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti.

5) Il CLIENTE effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all'interno dell'Unione Europea. Il FORNITORE è abilitato a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell'ipotesi in cui il CLIENTE non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne informativa scritta al FORNITORE, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate dal FORNITORE, che resterà comunque libero di non aderirvi.

Art. 1.15. - Clausola solve et repete - Divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento

1) In nessun caso il pagamento potrà essere sospeso, differito o ridotto dal CLIENTE, neppure in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti del FORNITORE, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le PARTI. La presente disposizione non troverà applicazione nel periodo in cui i suddetti il reclamo proposto dal CLIENTE per denunciare una doppia fatturazione, limitatamente agli importi oggetto di contestazione.

Art. 1.16. - Sospensione della fornitura - Morosità

1) In tutti i casi di morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE, è facoltà del FORNITORE stesso, decorsi giorni dieci dalla scadenza del termine di pagamento indicato nei documenti di fatturazione, di attivare le procedure previste in caso di morosità del CLIENTE, secondo quanto di seguito previsto.

2) Il FORNITORE provvederà a costituire in mora il CLIENTE mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro un termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al CLIENTE della raccomandata A/R, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il FORNITORE non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata A/R, del termine, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Decorso il termine per provvedere al pagamento, in caso di persistenza del mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà richiesta la sospensione della fornitura. Prima della sospensione della fornitura, qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In caso di costituzione in mora, il CLIENTE dovrà comunicare al FORNITORE l'avvenuto pagamento degli insoluti, effettuato con bonifico bancario, attraverso l'invio di un fax al nr 0461 362447 o di una email all'indirizzo crediti@dolomitienergia.it o di una comunicazione di posta elettronica certificata all'indirizzo crediti@cert.dolomitienergia.it contenente data di pagamento, importo pagato, riferimento documenti saldati, valuta al beneficiario, banca del beneficiario, banca del debitore, nr. C.R.O. dell'operazione, copia della contabile bancaria. Non saranno accettati dal FORNITORE pagamenti diversi da bonifico bancario.

3) In caso di morosità del CLIENTE, il FORNITORE avrà diritto di richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo CLIENTE, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente paragrafo. Il FORNITORE avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. In tutti i casi di sospensione e/o risoluzione della fornitura, anche se relativi solo ad uno o più siti, è fatto salvo il diritto del FORNITORE di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 7-bis dell'Allegato A alla delibera n. 156/07 dell'ARERA (il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it), fermo restando il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato rispetto da parte del FORNITORE della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al CLIENTE spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico dell'importo come indicato all'interno degli allegati Tecnico-Economici (FE_F, FA) e disponibile altresì nel sito internet www.dolomitienergia.it.

Art. 1.17. - Richiesta Dati Catastali

1) Ai fini dell'applicazione dell'Art.1 Comma 333 della Legge 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005), il FORNITORE richiederà al CLIENTE, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica i dati catastali identificativi dell'immobile che saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria.

2) Nei casi e con le modalità previsti dal TISIND (testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale), allegato alla delibera 593/2017/R/com dell'ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet www.arera.it, potrà essere addebitato un indennizzo (a beneficio dell'operatore uscente) al CLIENTE che risulti moroso in riferimento alla titolarità di un punto di prelievo alimentato in bassa tensione

3) La mancata comunicazione da parte del CLIENTE dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

4) Per ogni chiarimento il CLIENTE potrà consultare l'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Art. 1.18. - Responsabilità Amministrativa

1) Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231" elaborato dal FORNITORE, consultabile al sito internet www.dolomitienergia.it in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti condizioni si applicano a tutte le forniture di energia elettrica. Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra: il CLIENTE e DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

Art. 2.1. - Oggetto del CONTRATTO

1) Con la conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE si impegna a somministrare al CLIENTE, che si impegna a ritirare, presso il PDP riportato nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE, l'energia elettrica necessaria a soddisfare per tutta la durata del presente contratto l'intero fabbisogno degli stessi.

4) Gli aspetti tecnici concernenti il prelievo dell'energia elettrica, compresa la responsabilità per eventuali disservizi o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il DISTRIBUTORE LOCALE o il trasportatore al quale ciascun PDP è collegato.

Art. 2.2. - Caratteristiche del CLIENTE

1) I PDP del CLIENTE, relativi alla fornitura oggetto del presente CONTRATTO, risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasmissione nazionale e/o a quella di distribuzione locale. Qualora non fossero adeguatamente collegate alla rete, il FORNITORE si riserva la possibilità di non dar corso al contratto di fornitura oppure a dare esecuzione al contratto solo in seguito all'attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio).

2) Sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'avvio e l'esercizio della fornitura.

3) Il CLIENTE dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto, dispacciamento o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del trasportatore o di terzi.

Art. 2.3. - Responsabilità del FORNITORE

1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dall'energia elettrica somministrata, essendo lo stesso FORNITORE persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto.

2) In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal CLIENTE che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del DISTRIBUTORE LOCALE o di terzi non sarà ascrivibile al FORNITORE, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del trasportatore o di terzi.

3) Il CLIENTE, sotto la propria responsabilità, dichiara di disporre della documentazione comprovante che, alla data di inizio erogazione di energia elettrica, da parte del FORNITORE, saranno validamente risolti i contratti di somministrazione stipulati tra il CLIENTE e il FORNITORE uscente. Il CLIENTE manleva pertanto il FORNITORE da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori uscenti.

4) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di energia elettrica con il precedente fornitore. Sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il DISTRIBUTORE LOCALE e/o il GSE e/o il trasportatore dovessero richiedere al FORNITORE a seguito della sospensione o della risoluzione del CONTRATTO.

5) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del FORNITORE o a risoluzione del contratto.

Art. 2.4. - Utilizzo della Fornitura

1) L'energia elettrica non può essere utilizzata in località e per usi diversi da quelli previsti dal CONTRATTO, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

2) Il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile in caso di prelievo fraudolento dell'energia elettrica a danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del trasportatore nazionale. In tal caso il CLIENTE è tenuto a corrispondere immediatamente al FORNITORE l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti, e a risarcire ulteriori danni.

Art. 2.5. - Inserimento automatico di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Negoziali

1) Il presente CONTRATTO si intenderà automaticamente modificato o integrato mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti.

2) Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente punto 2.5.1..

3) Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti punti 2.5.1. e 2.5.2., non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

Art. 2.6. - Modifica della Normativa, dei Parametri Tecnici e/o delle Condizioni Economiche Contrattuali

1) Qualora per effetto delle delibere emanate dall'ARERA e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente e/o a seguito di straordinari eventi socio-politici, finanziari ed economici (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d'approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE provvederà a negoziare con il CLIENTE nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dei suddetti provvedimenti/accadimenti.

2) Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili abiliterà il FORNITORE a recedere dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

3) Le condizioni tecniche ed economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nelle Condizioni Tecniche Economiche applicabili al CLIENTE. Allo scadere del periodo di validità previsto dalle Condizioni Tecniche Economiche il FORNITORE potrà continuare ad applicare le previsioni delle Condizioni Tecniche Economiche scadute, con facoltà di comunicare in qualsiasi momento al CLIENTE in forma scritta, in caso di sussistenza di un giustificato motivo (quali a titolo esemplificativo: straordinari eventi socio-politici, finanziari ed economici, attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d'approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime) e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla delibera n. ARG/com 104/10 dell'ARERA (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, il cui testo è consultabile sul sito www.arera.it), le nuove condizioni contrattuali e/o i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risulti consentito dalle disposizioni vigenti, la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguita anche con nota in fattura).

4) In mancanza di comunicazioni da parte del CLIENTE da inviarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al FORNITORE almeno 1 (un) mese prima del previsto termine di scadenza delle Condizioni Tecniche Economiche in corso di validità, le nuove Condizioni Tecniche Economiche ed i relativi corrispettivi si intenderanno automaticamente accettati dal CLIENTE.

5) In caso di mancata accettazione delle modifiche unilaterali comunicate dal FORNITORE, il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO, facendo pervenire al FORNITORE la comunicazione di recesso con raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 1 (un) mese prima della scadenza delle condizioni economiche in corso di validità. Il recesso avrà pertanto effetto allo scadere del periodo di validità del prezzo dell'energia elettrica in precedenza convenuto o unilateralmente definito dal FORNITORE ai sensi dell'art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla delibera n.ARG/com 104/10 dell'ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it.

Art. 2.7. - Garanzie

1) Qualora non sia presente o sia revocata la domiciliazione bancaria e/o postale per il pagamento delle fatture, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale di ammontare commisurato al consumo effettuato nell'anno precedente a quello di applicazione ovvero al consumo ipotizzabile in ragione del profilo attribuito al Cliente.

2) L'ammontare del deposito cauzionale di cui all'art. 2.7.1. è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) l'esercente la vendita abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;

b) il CLIENTE non abbia adempiuto al versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 2.7.1. e l'esercente la vendita abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

Nel caso in cui il CLIENTE non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del presente art. 2.7.2., l'esercente la vendita può chiedere all'impresa di distribuzione di attivare i rimedi previsti dal Titolo II del TIMOE (Testo integrato morosità elettrica), allegato alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com dell'ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet www.arera.it. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettera c) del TIMOE (Testo integrato morosità elettrica), allegato alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com dell'ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet www.arera.it.

3) Le PARTI convengono che il deposito cauzionale di cui all'art. 2.7.1. è da ritenersi fruttifero per il CLIENTE, e che esso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE, maggiorato degli interessi legali maturati, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.

4) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO.

5) Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito cauzionale ha garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituire con il medesimo modalità di cui all'art. 2.7.1. entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 2.8. - Accesso al Gruppo di Misura

1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di autorizzare il DISTRIBUTORE LOCALE e il FORNITORE ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento.

2) Il CLIENTE è tenuto a consentire al DISTRIBUTORE LOCALE l'accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l'esercizio della rete del DISTRIBUTORE LOCALE ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorità.

Art. 2.9. - Manutenzione Gruppo di Misura

1) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerenti i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità.

2) Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del CLIENTE, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal DISTRIBUTORE LOCALE e/o dal trasportatore saranno a carico del CLIENTE.

Art. 2.10. - Fatturazione - Tempi di fatturazione - Limitazione Responsabilità del Fornitore

1) La rilevazione e la fatturazione dell'energia elettrica somministrata ai singoli PDP avrà periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei PDP stessi, sempre che tali dati siano noti al FORNITORE.

2) In deroga all'art. 2.12.1., le PARTI concordano che il FORNITORE avrà facoltà di effettuare la fatturazione con periodicità maggiore (di norma bimestrale) qualora i consumi mensili del CLIENTE siano considerati dal FORNITORE, a proprio giudizio, di valore irrisorio e/o qualora i PDP congiuntamente intesi abbiano potenza inferiore o uguale a 16,5 kW.

3) Nel caso in cui il CLIENTE, antecedentemente all'adesione alla presente offerta, risulti servito nell'ambito del servizio di maggior tutela da parte di Dolomiti Energia S.p.A., l'adesione comporterà l'invio di una fattura di cessazione del preesistente contratto.

4) Per il CLIENTE è disponibile, nella sezione Bolletta 2.0 del sito www.dolomitienergia.it, la guida alla lettura dell'offerta di cui all'art.20 dell'Allegato "A" della delibera ARG/ELT n. 501/14 dell'ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it. E facoltà del CLIENTE richiedere l'emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all'art.11 dell'Allegato "A" della delibera ARG/ELT n. 501/14 dell'ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it.

5) Il FORNITORE potrà utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi dati ai fini della fatturazione.

6) In assenza della lettura effettiva e dell'autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE e/o della quantità e della modalità di consumo dichiarato nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO, riservandosi di addebitare al CLIENTE eventuali conguagli.

7) L'autolettura da parte del CLIENTE è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici. L'autolettura, se comunicata entro il secondo giorno lavorativo del mese solare, può essere utilizzata ai fini della fatturazione delle competenze del mese precedente.

8) Eventuali errori di determinazione dei dati sui quali viene effettuata la fatturazione, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati senza addebito o accredito di interessi per le PARTI e senza che il CLIENTE possa svolgere nessuna rivendicazione nei confronti del FORNITORE.

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra: il CLIENTE e DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

Art. 3.1. - Mandati Trasporto, Dispacciamento Energia Elettrica e Connessione alla Rete Elettrica

1) Ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO il FORNITORE provvederà, salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d'offerta, a stipulare o a far stipulare, divenendo così utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell'energia, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per l'energia elettrica prelevata presso i PDP oggetto del CONTRATTO il CLIENTE, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato ai sensi dell'art. 1705 codice civile al FORNITORE, o ad altra società da questi designata, per la stipula dei contratti di trasporto, connessione alla rete elettrica, dispacciamento, bilanciamento e - qualora fosse contemplato - per lo scambio dell'energia prelevata e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Tema S.p.A. e con il distributore competente.

2) Il CLIENTE si impegna inoltre, previa richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto eventualmente necessario o opportuno per consentire l'espletamento del mandato conferito, nel rispetto di quanto

previsto dalla normativa o richiesto dai gestori di rete competenti.

3) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all'uso di uno o più siti risultanti al DISTRIBUTORE LOCALE siano difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato dichiarato dal CLIENTE dandone comunque comunicazione al medesimo. Il CLIENTE si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà riaddebitare al CLIENTE i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano al DISTRIBUTORE LOCALE sono difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al DISTRIBUTORE LOCALE.

4) Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Del. ARG/elt 654/15 e s.m.i.. Inoltre il CLIENTE riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite lo stesso FORNITORE, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'Allegato A della Del. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.

Art. 3.2. - Mandati Importazione e Approvvigionamento di Energia Elettrica

1) Il CLIENTE, relativamente ai PDP indicati nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, conferisce mandato irrevocabile in via esclusiva per tutta la durata del CONTRATTO al FORNITORE, o a soggetto dallo stesso delegato, affinché partecipi in nome proprio e per conto del CLIENTE all'assegnazione, da parte del GSE, e/o di altro organismo competente di:

- energia elettrica di produzione CIP 6;

- aste e/o gare per;

- l'approvvigionamento di energia elettrica;

- i diritti d'importazione;

- ogni altra procedura avente come oggetto l'assegnazione di energia elettrica a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori di settore.

2) In relazione a quanto previsto dall'articolo 3.2.1, il CLIENTE rinuncia, per l'intera durata del contratto, a concorrere in proprio alle predette assegnazioni e si impegna comunque, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire al FORNITORE tutta la documentazione eventualmente necessaria.

3) Le PARTI danno atto che, ai fini della determinazione del prezzo di somministrazione, si è tenuto conto della eventuale assegnazione di energia elettrica di produzione CIP6 e/o della eventuale energia elettrica assegnata tramite aste e/o gare e dei diritti di importazione relativamente ai dati riportati nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE.

Art. 3.3. - Adeguamenti Contatore

1) Nel caso in cui presso il PDP non sia installato un contatore digitale orario, la fatturazione sarà di tipo mono-orario secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico- Economici FE_F.

2) Nel caso in cui presso il PDP sia installato un contatore digitale orario, la fatturazione avverrà a fasce orarie secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico- Economici FE_F.

3) Nel caso in cui l'installazione del contatore orario avvenga in corso di fornitura, la fatturazione avverrà a fasce orarie secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, dal primo mese successivo alla comunicazione da parte del Distributore al FORNITORE dell'avvenuta installazione e salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico- Economici FE_F.

4) Qualora avvenga tale sostituzione, il CLIENTE è tenuto ad inviare tempestivamente al FORNITORE la documentazione rilasciata dal DISTRIBUTORE LOCALE.

Art. 3.4. - Servizi di Distribuzione

1) Il FORNITORE applica le opzioni tariffarie di distribuzione previste dall'ARERA come da delibera n. 348/07 dell'ARERA e successive modifiche e/o integrazioni, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it.

Art. 3.5. - Prezzi e Condizioni Commerciali

1) I prezzi, le condizioni commerciali e la durata minima della validità delle stesse applicate dal FORNITORE per la fornitura di energia elettrica oggetto del presente CONTRATTO sono stabiliti nell'allegato Tecnico-Economico FE_F.

2) In costanza di rapporto e dopo il decorso di 3 (tre) mesi dalla conclusione del contratto, il FORNITORE avrà la facoltà di verificare il possesso da parte del CLIENTE dei requisiti eventualmente prescritti nell'allegato Tecnico-Economico FE_F quali condizioni per l'adesione ad un'offerta commerciale. Nel caso di riscontrata carenza dei prescritti requisiti il FORNITORE avrà facoltà di applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche previste dall'Autorità per la specifica tipologia di cliente, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.

3) Trascorso il lasso temporale di cui all'articolo 3.5.2, il FORNITORE si riserva la facoltà di comunicare al CLIENTE, con un preavviso non inferiore ai 3 (tre) mesi e con apposita informativa diversa dalla fattura, le nuove condizioni economiche di fornitura e la durata minima di validità delle stesse. Il FORNITORE si impegna a riportare il testo completo della nuova versione delle clausole modificate, nonché la spiegazione in modo chiaro del contenuto e gli effetti della modifica.

4) Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 3.5.3., il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO inviandone comunicazione al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte del CLIENTE della comunicazione di cui all'art. 3.5.3., con efficacia del recesso a decorrere non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche in corso.

5) In mancanza della comunicazione di cui all'art. 3.5.3 da parte del FORNITORE, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché il FORNITORE non procederà ad aggiornarne inviandone comunicazione al CLIENTE indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal CLIENTE le nuove condizioni economiche.

6) In caso di non accettazione delle modifiche, il FORNITORE avrà la facoltà di recedere dal CONTRATTO dandone comunicazione al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

7) In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il FORNITORE si riserva eventualmente di chiedere al CLIENTE di adeguare le garanzie di pagamento. E facoltà del CLIENTE aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il FORNITORE proponga nel futuro legate alla presente offerta, con efficacia dell'adesione del CLIENTE alla prima data utile.

7) Il FORNITORE si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE eventuali: - maggiorazioni od oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE

2003/87/CE, e successive modifiche, in materia di emissioni di CO2;

- variazioni degli oneri di dispacciamento risultanti dal mercato libero rispetto a quelli determinati nel mercato vincolato;

- tributi ambientali sotto qualunque forma addebitati;

- corrispettivi applicati all'energia prelevata per tenere conto degli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti oneri per certificati verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al FORNITORE per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal GSE, inclusivo di eventuali oneri di transazione. Restano fermi gli altri corrispettivi contrattualmente previsti.

Art. 3.6. - Rilevazione dei Consumi

1) Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non renda disponibili al FORNITORE i dati di consumo del CLIENTE, in tempi compatibili con la data di fatturazione, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli con i dati certificati del DISTRIBUTORE LOCALE.

CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

Art. 4.1. - Oggetto del CONTRATTO

1) Con l'efficacia del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna ad erogare i servizi sottoscritti dal CLIENTE presso i PDP riportati nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

Art. 4.2. - MARCHIO 100% ENERGIA PULITA

1) Il marchio "100% energia pulita", di seguito identificato come MARCHIO, identifica la provenienza dell'energia elettrica da una fonte rinnovabile in base alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge.

2) Il MARCHIO può essere utilizzato per i PDP del CLIENTE che consumano energia che rispetti i requisiti stabiliti all'interno del presente documento e negli allegati FE_F e FA_F.

3) Le modalità Tecnico-Economiche per l'utilizzo del MARCHIO sono riportate negli Allegati FE_F e FA_F.

Art. 4.3. - Utilizzo del MARCHIO

1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDP riportati nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato: - sugli edifici ospitanti tali PDP;

- sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDP;

- sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDP;

- sul materiale componente l'immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDP;

- sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall'azienda CLIENTE.

2) L'elenco di cui all'art. 4.3.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l'uso del MARCHIO, in qualunque forma.

3) L'apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO.

4) Il CLIENTE si impegna fin d'ora ad utilizzare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati "Disciplinare e regolamento d'uso del marchio 100% energia pulita" e "Linee guida per eco comunicare - vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% energia pulita", che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all'attivazione della fornitura.

5) Il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all'uopo il CLIENTE presta sin d'ora il suo completo consenso.

6) La parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi altra causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il marchio "100% energia pulita". Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il MARCHIO dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest'ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 2 €/MWh sul volume dei prelievi attesi di energia dell'anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 4.4. - Revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del MARCHIO

1) L'autorizzazione all'uso del MARCHIO viene revocata:

- in caso di risoluzione del CONTRATTO;

- in violazione delle condizioni contrattuali riportate nell'art.4.3.

2) La revoca dell'autorizzazione comporta il divieto di utilizzo del MARCHIO da parte del CLIENTE e l'eliminazione, a carico del CLIENTE, di ogni riferimento al MARCHIO dalla corrispondenza, dai cataloghi, dall'immagine aziendale e dalla pubblicità in genere.

Art. 4.5. - Adesione agevolata ad altri servizi DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

1) Con la sottoscrizione di un prodotto contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale o con la sottoscrizione di un contratto di servizio con il FORNITORE, il CLIENTE potrà acquistare eventuali ulteriori servizi offerti dal FORNITORE a condizioni agevolate.

DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

CODICE DEL CONSUMO: il D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato "Codice del Consumo".

CLIENTE: persona fisica, impresa individuale, persona giuridica, ente o pubblica amministrazione, in qualunque forma costituito, che acquista ed utilizza gas naturale e/o servizi per proprio consumo.

CLIENTE IDONEO: nel settore dell'energia elettrica è definito dalla delibera n. 107/04 dell'ARERA e successive modifiche o integrazioni.

CONTRATTO: il contratto di fornitura di energia elettrica concluso dal CLIENTE con DOLOMITI ENERGIA S.p.A..

DISTRIBUTORE LOCALE: persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas naturale e/o dell'energia elettrica attraverso reti locali.

FORNITORE: DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (con sede in Via Fersina n. 23, 38123 - Trento), società attiva quale grossista di energia elettrica ai sensi del D.lgs. n. 79/99, autorizzata ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti finali nel territorio italiano ai sensi degli art. 17, 18 e 22 del D.L. n. 164/2000.

GSE: Gestore Servizi Energetici S.p.a..

MARCHIO: il marchio "100% energia pulita".

PARTI: il CLIENTE e il FORNITORE, qualora congiuntamente intesi.

PDP: punto di prelievo, inteso come luogo fisico dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate le condizioni contrattuali generali di fornitura. Le caratteristiche dei punti di prelievo sono descritte nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.